

Le fasi della procedura

# L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

La nuova legge conferma e ribadisce il fondamentale principio di concorsualità che connota questo istituto, nella sua duplice accezione sostanziale e processuale, e si caratterizza per un'applicazione ancora più rigida di questo principio rispetto a quella originaria del 1942

di **Pierluigi Perrotti\***

——— Si deve innanzitutto osservare come sia stato ampliato il novero delle domande assoggettate al necessario accertamento in sede fallimentare, con particolare riferimento alle azioni reali immobiliari (art. 24); novità, questa, da accogliere con favore, poiché si deve ritenere proprio la sede fallimentare la più adatta alla definizione delle controversie che presentano qualsivoglia collegamento conflittuale con una qualunque componente patrimoniale compresa nell'attivo fallimentare; e certamente la pretesa titolarità di un diritto reale immobiliare confligge per definizione con la contrapposta aspettativa — comune a tutti i creditori del fallito — di ottenere anche dal ricavato di quel bene il denaro necessario al soddisfacimento dei propri diritti.

La riforma non ha invece introdotto elementi di chiarimento in ordine alle problematiche questioni di ammissibilità di domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto diritti diversi dai crediti pecuniari quale, ad esempio, la domanda del titolare di una garanzia reale su un bene del fallito che non sia allo stesso tempo creditore (c.d. responsabilità senza debito). In mancanza di un dato positivo chiaro sono destinate a riproporsi le questioni interpretative già affrontate sotto la vigenza della vecchia legge.

L'amplificazione della concorsualità è ancora più evidente con riferimento alla nuova disciplina dettata per la disamina delle dichiarazioni tardive di credito, strutturata (come si avrà modo di illustrare) in modo da favorire un effettivo contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, superando l'attuale modello atomistico e frazionato di esame delle stesse insinuazioni tardive.

La riforma inoltre estende anche ai crediti prededucibili il necessario accertamento con il rito concorsuale, ma sotto questo aspetto si limita tuttavia a riprodurre le conclusioni alle quali erano già conformemente pervenute la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, concordi nel ritenere necessaria la formale proposizione di domanda di ammissione al passivo soltanto per il caso in cui l'esistenza del diritto o la sua esatta quantificazione fossero state controverse e/o contestate.

## Gli adempimenti preliminari del curatore

In primo luogo il curatore deve porre in essere le attività necessarie a rendere nota l'intervenuta dichiarazione di fallimento e dovrà pertanto comunicare (art. 92) a coloro che risultino creditori (sia dall'esame delle scritture contabili sia da altre fonti di informazioni): la facoltà che essi hanno di presentare domanda di ammissione al passivo, la data dell'udienza di verifica, il termine entro il quale le domande devono essere depositate per poter essere considerate tempestive; ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

La puntualità di tale adempimento assume un particolare significato in relazione all'eventuale esigenza di accertare il ritardo non imputabile del creditore tardivo, rilevante ai sensi degli artt. 101 e 112.

## Contenuto ed effetti delle domande dei creditori

Non è prevista alcuna iniziativa ufficiosa da parte degli organi della procedura nella formazione dello stato

\* *Giudice delegato presso la Sezione Fallimenti del Tribunale di Milano*

passivo; il tribunale si limita a fissare l'udienza di verifica nella sentenza dichiarativa di fallimento ed è onere di ciascun creditore attivarsi – mediante proposizione di idonea domanda – per l'ammissione al passivo del proprio diritto. L'art. 93 descrive analiticamente il contenuto della domanda di ammissione, precisando che ai fini della sua presentazione non sussiste alcun onere di assistenza tecnica.

Il legislatore sanziona con l'inammissibilità l'eventuale omissione degli elementi identificativi minimi della domanda; ove, in particolare, non sia specificamente indicata una determinata causa di prelazione ne consegue *de plano* la considerazione del credito alla stregua di un chirografario, delineandosi quindi un chiaro e preciso onere a carico del richiedente.

Inoltre viene individuato il termine rigoroso – 30 giorni prima dell'udienza di verifica – entro e non oltre il quale le domande devono pervenire in cancelleria; dopo la scadenza di tale termine automaticamente i creditori ricorrenti sono considerati tardivi. L'immediata conseguenza è che sarà noto e predeterminato il numero complessivo delle domande da esaminare all'udienza di verifica dei crediti, con ovvia maggiore certezza in ordine alla durata delle operazioni processuali di valutazione delle domande.

La domanda di ammissione potrebbe non essere del tutto completa; è comunque possibile una sua successiva integrazione mediante deposito di altri documenti inizialmente non allegati entro e non oltre i 15 giorni anteriori l'udienza di verifica; questo termine è fissato a pena di decadenza. Si ribadisce espressamente che la domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (art. 94).

### **Il progetto di stato passivo**

Come accennato poc'anzi, dopo la decorrenza del termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica, il curatore ha un quadro completo di tutte le domande che dovranno essere esaminate. Entro e non oltre i 15 giorni anteriori all'udienza di verifica, sarà tenuto a depositare in cancelleria il suo progetto di stato passivo, con la dettagliata indicazione delle proprie conclusioni sull'*an*, sul *quantum* e sul riconoscimento della prelazione invocata, con riferimento a ciascuna domanda. A tale adempimento si correla un preciso dovere di comunicazione ai creditori, con espresso avviso della facoltà di esaminare il progetto e di presentare deduzioni scritte fino a 5 giorni prima della data dell'udienza.

I tempi per la puntuale osservanza degli obblighi di

comunicazione ai creditori sono effettivamente molto ristretti e difficilmente rispettabili in presenza di molti creditori, tenuto conto che alcuni di essi potrebbero non aver dato la disponibilità ad essere raggiunti con comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica.

Vi è poi un'evidente discrasia laddove la legge prevede per il creditore la facoltà di integrazione della sua domanda fino a 15 giorni prima dell'udienza di verifica, a fronte di un uguale termine ultimo per il curatore per il deposito del suo progetto di stato passivo. Potrebbe cioè accadere che il creditore sia posto in condizione di conoscere il contenuto delle necessarie ed opportune integrazioni documentali in sostanziale concomitanza alla scadenza del termine utile per effettuarle. Sarebbe stato probabilmente più opportuno prevedere un diverso termine per l'integrazione, comunque successivo alla conoscenza delle conclusioni scritte del curatore, onde correlare alle indicazioni provenienti dallo stesso ogni eventuale supplemento di produzione documentale.

Anche la legge del 1942 prevedeva il deposito in cancelleria dello stato passivo come formato dal curatore prima dell'udienza di verifica; tuttavia è noto come nella prassi tale adempimento fosse sistematicamente omesso, salva, talvolta, un'ufficosa preverifica dello stato passivo da parte del curatore e del giudice delegato, resa opportuna dalla rilevante dimensione del fallimento e dal conseguente elevato numero di domande e correlate questioni. Ovviamente non si può azzardare in questo momento una previsione sulle possibili instaurande prassi applicative (o disapplicative) dell'art. 94. Quello che sembra certo è che il contraddittorio scritto che si attua dopo il deposito del progetto a norma dell'art. 95 non possa determinare la maturazione di preclusioni processuali; in altri termini, il successivo contraddittorio orale in sede di udienza non sarà circoscritto alle sole (peraltro eventuali, almeno dal lato del creditore) precedenti deduzioni scritte poiché, se così fosse, una successiva udienza non sarebbe neanche necessaria: il giudice delegato potrebbe e dovrebbe limitarsi a provvedere sulle sole richieste scritte delle parti.

Per comodità espositiva si ricapitola brevemente la cadenza dei termini previsti dalla riforma: entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni dal deposito della sentenza di fallimento deve tenersi l'udienza di verifica; fino a 30 giorni prima della predetta udienza i creditori possono depositare la domanda di ammissione al passivo, a pena di essere considerati tardivi; fino a 15 giorni prima della predetta udienza i creditori tempestivi potranno depositare eventuali integrazioni documentali; sempre

fino a 15 giorni prima della predetta udienza il curatore deve depositare in cancelleria il suo progetto di stato passivo; fino a 5 giorni prima della predetta udienza i creditori potranno depositare le proprie repliche scritte.

### **L'udienza di verifica e i poteri del giudice delegato**

La data dell'udienza di verifica dei crediti è fissata nella sentenza dichiarativa di fallimento. Come testé osservato, a norma del nuovo art. 16, l'adunanza dei creditori si deve tenere entro e non oltre i 120 giorni successivi al deposito della sentenza. Il termine di quattro mesi – ampiamente corrispondente alle prassi virtuose già seguite in molti tribunali – è perentorio. È chiaro quindi l'intendimento del legislatore di compulsare l'attività degli organi della procedura in modo tale da garantire una durata necessariamente contenuta della fase di accertamento del passivo. La verifica dei crediti si può articolare in più udienze (art. 96). È stato invece abrogato l'esame riservato sulle domande: pertanto il giudice deve decidere necessariamente in udienza.

D'altro canto – lo si ribadisce ancora una volta – le domande tempestive sono certe nel numero e non vi potrà essere alcun imprevedibile aumento delle stesse nel corso delle operazioni di verifica, con una oggettiva possibilità di razionalizzazione delle udienze, anche in via preventiva.

I poteri del giudice delegato sono stati completamente ridisegnati dalla riforma, anche con specifico riferimento all'esame delle insinuazioni al passivo.

Ferma restando l'ovvia considerazione che la formazione dello stato passivo è di competenza del giudice delegato (art. 25, n. 8), in sede di udienza di verifica il giudice delegato decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni ed eccezioni formulate dal curatore e dai creditori. Il giudice delegato è collocato in una posizione di terzietà rispetto alle prospettazioni delle parti e nel suo provvedimento non può discostarsi da tali indicazioni.

Viene quindi meno il principio di ufficiosità che caratterizzava in passato l'accertamento del passivo ed il conseguente potere pressoché illimitato di intervento del giudice delegato in punto di diritto, anche attraverso il rilievo *ex officio* di eccezioni in senso stretto, come tali – di regola – riservate all'iniziativa di parte.

È noto che sotto la vigenza della vecchia disciplina era stata più volte sollecitata una verifica di compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali, in particolare anche dopo l'attuazione della introduzione

nella Carta costituzionale dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.).

La Corte Costituzionale ha peraltro sempre ritenuto costituzionalmente legittimo il sistema tipizzato dalla legge fallimentare, sottolineando che il principio di ufficiosità e la competenza funzionale del giudice delegato nei giudizi di opposizione allo stato passivo e di accertamento contenzioso dei crediti tardivi erano un'articolazione necessaria del generale potere di direzione della procedura concorsuale attribuito al giudice delegato.

In altri termini, la responsabilità delle scelte gestionali in capo al giudice delegato giustificava: l'attribuzione di ampi poteri di eccezione a tutela della massa dei creditori; la responsabilità decisionale nella formazione dello stato passivo; la sua necessaria partecipazione nella veste di giudice istruttore alla definizione di ogni contenzioso concernente lo stato passivo, per i significativi riflessi di queste statuizioni sulle successive e correlate scelte gestionali da compiere.

In tale quadro era del pari coerente l'attribuzione al curatore della veste non già di parte, ma di ausiliario del giudice in relazione alla sua attività di istruttoria delle domande di ammissione al passivo, come tale logicamente privato di ogni facoltà di impugnazione di provvedimenti difformi rispetto alle proposte sottoposte all'attenzione del giudice.

La riforma modifica totalmente i presupposti di tale ragionamento. Le nuove norme, infatti, ridisegnano in modo radicale le attribuzioni e i compiti degli organi della procedura, segnatamente del curatore e del giudice delegato. Quest'ultimo non è più l'organo di direzione della procedura, ma è titolare di più limitati poteri di vigilanza e controllo che presentano un riflesso soltanto indiretto sulla gestione della procedura. E' il curatore invece ad assumere la qualità di organo gestore.

Tale prospettiva riformatrice non poteva pertanto non intervenire su differenti aspetti cruciali della verifica dei crediti, ovvero: sull'estensione dei poteri del giudice delegato in sede di verifica; sulla veste assunta dal curatore nel corso della verifica; sulla legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di verifica; sulla composizione del tribunale chiamato a decidere sulle impugnazioni proposte contro i predetti provvedimenti del giudice delegato.

Dato che ora il baricentro della gestione e delle connesse responsabilità è spostato sul curatore, per doverosa coerenza il legislatore ha ricondotto il procedimento di verifica dei crediti nell'alveo dell'art. 111 della Costituzione garantendo una posizione di effettiva terzietà dell'organo

giudicante (giudice delegato o tribunale) chiamato a decidere sulle domande di ammissione al passivo mediante l'attribuzione di poteri decisori strettamente correlati alle conclusioni rassegnate dalle parti e prevedendo la necessaria esclusione dal collegio, investito di un'impugnazione, del giudice delegato che ha adottato il provvedimento contestato.

Il curatore assume ad ogni effetto la qualità di parte nel procedimento di verifica ed è quindi in tale veste legittimato ad impugnare il provvedimento del giudice delegato che ammette un credito difformemente dalle conclusioni sul punto rassegnate dallo stesso curatore.

Peraltro il curatore è una parte invero *sui generis*, dato che non subentra al fallito ed anzi conserva rispetto a questo una posizione di terzietà; ed è allo stesso tempo depositario dell'interesse generale ed indifferenziato della massa dei creditori, tanto è vero che è legittimato ex art. 95 ad eccepire l'inopponibilità e l'inefficacia dei titoli su cui si fonda il credito.

L'udienza di verifica è aperta al c.d. contraddittorio incrociato di tutti i creditori, e ne dovrà essere redatto un verbale sintetico. Il dovere del giudice di attenersi alle conclusioni delle parti rende necessaria una puntuale delimitazione in sede di udienza dell'oggetto del contendere, anche attraverso il richiamo delle conclusioni già rassegnate fuori udienza ai sensi dell'art. 95.

Un'ultima considerazione si deve svolgere con riguardo all'attribuzione al giudice delegato di poteri istruttori, da esercitare su richiesta delle parti ed entro generici limiti di compatibilità con le esigenze di speditezza del procedimento.

Molti sono i problemi applicativi che prevedibilmente la norma potrà porre.

Ad esempio si può ipotizzare l'ammissibilità di surrogati della prova testimoniale, sulla falsariga dei c.d. informatori ammessi a deporre nei procedimenti cautelari possessori.

Si pensi al caso emblematico dell'accertamento di crediti destinati ad essere ammessi soltanto all'esito della necessaria assunzione di prove orali in sede contenziosa (caso tipico: lavoratori in nero). In tale ipotesi, evidenti esigenze di economia processuale potrebbero rendere opportuna l'anticipazione alla fase della verifica l'audizione dei testi con evidente risparmio di tempi e costi; ma il tutto compatibilmente con le concrete esigenze di speditezza del procedimento.

Altro tema critico è quello dall'ammissibilità della consulenza tecnica, non tanto per la tempistica necessaria al suo espletamento quanto per l'individuazione di un vali-

do criterio di distribuzione degli oneri economici correlati. Difatti la fase sommaria non è ancora propriamente contenziosa e non è pertanto applicabile il criterio generale della soccombenza per la liquidazione delle spese.

### L'esito della verifica

I provvedimenti del giudice delegato sulle singole domande possono essere di ammissione, esclusione e inammissibilità, con l'avvertenza che questa statuizione puramente processuale non preclude la successiva riproposizione della domanda (art. 96). Terminato l'esame di tutte le domande il giudice dichiara l'esecutività dello stato passivo come risultante all'esito delle udienze di verifica. Si continua espressamente a prevedere l'ammissione con riserva di determinate tipologie di credito, in particolare: crediti condizionali (ad es. fideiussione); crediti per i quali la mancata produzione di documenti probatori dipende da fatti non riferibili al creditore; crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato. Quest'ultima categoria di crediti è stata disciplinata in modo innovativo. Come noto, ante riforma secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale tali crediti si dovevano escludere, con onere per il curatore di introdurre e coltivare il giudizio di impugnazione e contestuale onere per il creditore non ammesso di proporre opposizione allo stato passivo; quest'ultima controversia, una volta radicata, era destinata ad essere sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino all'esito definitivo del predetto giudizio di impugnazione; infine la riassunzione della causa di opposizione era strumentale al pedissequo recepimento delle statuizioni adottate in sede ordinaria.

Questo macchinoso sistema è superato dall'introduzione della ben più snella ammissione con riserva, con conseguente eliminazione dell'onere (e del correlato costo) per il creditore di proporre opposizione ai sensi dell'art. 98. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il rapporto controverso sarà possibile procedere allo scioglimento della riserva, sulla falsariga di quanto già previsto per i crediti tributari contestati.

In ogni caso, si deve ribadire il principio di tipicità delle ammissioni con riserva, consentite solo e nei limiti in cui sono espressamente contemplate dal legislatore.

Dopo la chiusura dell'udienza di verifica e la declaratoria di esecutività dello stato passivo, il curatore provvede alla comunicazione a tutti i creditori della statuizione adottata dal giudice in relazione alla propria domanda, con espresso avviso della facoltà di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda (art. 97).

### La correzione di errori materiali e le impugnazioni

E' immediatamente contigua al tema delle impugnazioni la problematica della correzione degli errori materiali. Nel silenzio della previgente disciplina si erano affermate alcune prassi volte ad evitare inutili aggravii di tempi e costi a carico del creditore, laddove un provvedimento del giudice fosse palesemente viziato da un errore materiale quale, ad esempio, l'errore nell'indicazione di una cifra. Ove il senso sostanziale del decreto non desse adito a dubbi di sorta, si consentiva la presentazione di una richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nello stato passivo da parte del creditore interessato e/o del curatore, con conseguente emissione di decreto correttivo da parte del giudice delegato.

Questa apprezzabile prassi è stata completamente recepita dalla riforma (v. art. 98).

La novella ha poi completamente ridisegnato la disciplina delle impugnazioni proponibili contro i provvedimenti del giudice delegato adottati in sede di verifica dei crediti.

I rimedi impugnatori tipici sono di tre tipi (art. 98):

— l'opposizione allo stato passivo, alla cui presentazione è legittimato il creditore in tutto o in parte escluso;

— l'impugnazione di crediti ammessi, alla cui presentazione è legittimato qualunque altro creditore ammesso al passivo nonché il curatore, con l'avvertenza che questi si potrà ritenere legittimato soltanto rispetto ai crediti ammessi in contrasto alla sua proposta di provvedimento; sul piano sistematico si deve sottolineare l'importanza della novità dato che — come già chiarito in precedenza — il curatore assurge a vera e propria parte processuale, sin dall'udienza di verifica;

— la revocazione, che resta impugnazione straordinaria alla quale sono legittimati sia il curatore sia i creditori, ammessi o esclusi, con riferimento ad un provvedimento di ammissione ovvero di esclusione del credito.

Il procedimento delle impugnazioni è stato unificato ed è quindi comune alle tre differenti tipologie indicate (art. 99).

Il ricorso introduttivo deve essere depositato entro 30 giorni — termine più lungo rispetto a quello previgente di soli 15 giorni — decorrenti dalla conoscenza del provvedimento ovvero, per la revocazione, dalla conoscenza della circostanza straordinaria che ne giustifica la proposizione.

Il Tribunale con decreto fissa l'udienza in camera di consiglio per la discussione; ricorso e pedissequo decreto devono poi essere notificati alle controparti, al curatore e al fallito. Quest'ultimo adempimento può evidentemente appesantire i tempi di instaurazione corretta del contraddittorio ove sia già stata acclarata l'irreperibilità dello stesso.

Il giudice delegato che ha emesso il provvedimento impugnato non può fare parte del collegio che decide sull'impugnazione, con conseguente piena attuazione dei principi del giusto processo.

La trattazione della controversia avviene secondo il rito camerale (art. 24) con conseguente snellimento di forme processuali e tempi decisori. Si deve precisare che il curatore sta in giudizio senza alcuna preventiva autorizzazione del giudice delegato in forza della espressa eccezione prevista sul punto dall'art. 31.

Sono previsti (art. 99) termini rigidi e correlate preclusioni per la costituzione delle parti in giudizio, per lo svolgimento delle difese e per la formulazione delle allegazioni istruttorie.

A parziale mitigazione della rigidità di queste decadenze, sono previsti ampi poteri istruttori officiosi in capo al tribunale; questa iniziativa probatoria officiosa peraltro svuota in parte di significato la disciplina delle decadenze delineata dall'art. 94 che, come già detto in precedenza, impone al creditore di integrare la propria domanda di ammissione entro e non oltre i 15 giorni anteriori all'udienza di verifica.

Lo svolgimento dell'istruttoria e la conseguente concreta formazione della prova può essere delegata ad un componente del collegio.

Il provvedimento che definisce l'impugnazione assume la veste del decreto e non più la forma di sentenza.

Nonostante la non felice formulazione dell'art. 99, si deve chiaramente ritenere che il predetto decreto possa essere di accoglimento (anche parziale), di rigetto o di inammissibilità.

Il decreto non è reclamabile, ma soltanto ricorribile per cassazione entro i 30 giorni successivi alla sua comunicazione.

### Domande tardive

Come già chiarito in precedenza tutti i creditori che depositano la domanda di ammissione oltre i 30 giorni precedenti la data dell'udienza di verifica sono automaticamente considerati tardivi.

Le novella (art. 101) ha poi previsto un termine finale

che, salvo eccezioni, delimita in modo inderogabile lo spazio temporale utile entro cui i creditori possono presentare la domanda di ammissione al passivo a pena di inammissibilità. Tale termine ha la durata di un anno e decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo; termine peraltro prorogabile dal tribunale per i casi di procedure particolarmente complesse, con espressa statuizione contenuta nella sentenza di fallimento.

Ci si può sin d'ora domandare se possa essere ammessa una proroga del tribunale con provvedimento successivo alla sentenza, dato che non si può escludere che la complessità della procedura emerga compiutamente soltanto in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento.

Sono pertanto creditori tardivi coloro che presentano la domanda nel periodo compreso tra i 30 giorni anteriori alla udienza di verifica dei crediti come fissata in sentenza e l'anno, salvo proroghe, successivo alla esecutività dello stato passivo.

La domanda presentata dopo la scadenza del termine finale è considerata *de iure* inammissibile, a meno che sia offerta la concreta dimostrazione del fatto che il ritardo è dipeso da causa non imputabile; quindi per questa categoria di creditori super-tardivi la prova del ritardo incolpevole diventa a tutti gli effetti condizione di ammissibilità della domanda. È comunque irrimediabilmente inammissibile – come già in passato – la dichiarazione di credito presentata dopo l'esecutività del riparto finale.

Quanto alle concrete modalità di esame delle insinuazioni tardive, l'art. 101 richiama integralmente gli artt. da 93 a 99; ne consegue che anche per le domande tardive non vi è (più) alcun onere di iscrizione a ruolo e di difesa tecnica; del pari, l'esame delle domande è ugualmente aperto al contraddittorio incrociato di tutti gli altri creditori. Ci sarà quindi una prima fase sommaria ed una eventuale successiva appendice contenziosa, introducibile con le forme dell'opposizione, dell'impugnazione o della revocazione.

In altri termini, si avrà una nuova udienza di verifica che ricalca in tutti i suoi passaggi e adempimenti quella già descritta per i creditori tempestivi. L'innovazione è quanto mai rilevante e determina il definitivo superamento del modello atomistico di verifica dei singoli crediti tardivamente azionati, come previsto dalla originaria legge del 1942. Il sistema frazionato continuerà ad applicarsi al solo caso dei creditori super-tardivi per i quali si procederà – seppure con le forme semplificate introdott-

te dalla riforma (senza onere di assistenza tecnica e con rito camerale in caso di appendice contenziosa) – ad un esame singolare e separato.

Si deve ribadire che l'originale soluzione proposta dalla riforma accentua vistosamente la concreta attuazione sul piano processuale del principio di concorsualità.

Un evidente problema pratico si pone con riguardo alla fissazione della udienza in cui si deve svolgere l'esame di tutti i creditori tardivi, dato che il termine finale per la utile presentazione della domanda, salvi gli eventuali super-tardivi, è conoscibile soltanto dopo la declaratoria di esecutività dello stato passivo tempestivo. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla determinazione dell'udienza proprio nello stesso provvedimento di dichiarazione di esecutività, con l'evidente vantaggio di poter comunicare a tutti i creditori già esaminati la data dell'udienza dedicata ai tardivi, unitamente all'esito della loro domanda.

Un profilo problematico ulteriore è legato alla collocazione sullo stesso identico piano processuale tanto del creditore tardivo per pochi giorni, che abbia depositato – ipotesi limite – la propria domanda il ventinovesimo giorno anteriore all'udienza di verifica dei crediti; quanto del creditore tardivo che sta nell'estremo opposto ed abbia quindi presentato l'insinuazione un giorno prima del decorso dell'anno successivo all'esecutività dello stato passivo. Questa equiparazione è fonte di una possibile discriminazione ove vengano approntati dei riparti parziali in attesa dello svolgimento della verifica dei crediti tardivi: difatti la previsione dell'art. 112 finirebbe per penalizzare nella stessa misura differenti creditori, ciascuno dei quali caratterizzato da un grado di tardività invero differente.

La massima prudenza suggerirebbe di non procedere a riparti parziali fino all'esecutività dello stato passivo tardivo; oppure si potrebbe ipotizzare un esame scaglionato di tardivi in concomitanza a scadenze predefinite, ad esempio ogni 3 mesi successivi all'esecutività dello stato passivo e fino alla scadenza del termine annuale.

### **Efficacia endofallimentare**

La novella ha formalmente recepito il consolidato principio giurisprudenziale della c.d. efficacia endofallimentare di tutte le statuizioni assunte in sede di verifica dei crediti, le quali hanno effetti soltanto in costanza di procedura e ai fini della regolazione concorsuale dei crediti.

**Previsione di insufficiente realizzo**

Un'ultima importante notazione deve essere svolta con riguardo alla innovativa ipotesi che la verifica dei crediti non si svolga, o non si svolga interamente.

Il nuovo art. 102 prevede che, ove risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, il curatore può chiedere al tribunale l'autorizzazione a non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

Ovviamente il curatore è tenuto ad offrire al tribunale una compiuta rappresentazione delle circostanze tipizzate dalla norma, tali da giustificare un'inutile dispersione di risorse a fronte di un esito negativo ampiamente annunciato di ogni possibile prospettiva recuperatoria e/o liquidatoria.

La verifica dei crediti può quindi non esserci del tutto ovvero non essere compiutamente svolta.

Il tribunale decide con decreto, reclamabile dinanzi alla

Corte d'appello entro 15 giorni dalla sua comunicazione ad iniziativa di qualsiasi creditore che abbia presentato domanda di ammissione al passivo.

È legittimo chiedersi se tale iniziativa possa essere presentata anche dopo la formazione dello stato passivo tempestivo e nelle more della definitiva formazione dello stato passivo tardivo; il riferimento letterale ai creditori che hanno presentato domanda *ex art.* 101 potrebbe indurre a ritenere che sia possibile per il curatore chiedere di non doversi procedere alla verifica dei tardivi, ove la prospettiva di insufficiente realizzo sia emersa in un secondo momento.

Per contro si può sostenere che in questo caso si potrebbe senz'altro procedere – in ossequio ai consolidati principi giurisprudenziali – all'avvio delle operazioni di chiusura della procedura, nonostante la pendenza di domande tardive di credito che, come noto, non ostacolano la chiusura del fallimento.

**IAS/IFRS, US GAAP,  
PRINCIPI CONTABILI  
NAZIONALI, NORMATIVA  
CODIFICATA: CONFRONTO  
ED ANALISI**

a cura di Claudio  
e Maria Teresa Bianchi  
Società Editrice Esculapio  
Pagg. 219, € 20, 00

Con la globalizzazione dei mercati economici e finanziari avvenuta nell'ultimo decennio, si è sempre più resa necessaria un'armonizzazione contabile che permettesse, da un lato, una comparabilità extranazionale dei bilanci pubblicati dalle società e, dall'altro, l'adozione di una normativa chiara e "sostanziale" nella redazione degli stessi.

Per soddisfare tali esigenze, a partire dal 1° gennaio 2005, i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) vengono applicati nella redazione dei bilanci consolidati e d'esercizio di alcune tipologie societarie dell'Unione Europea.

In Italia, tale normativa contabile (introdotta con il d.lgs. n. 38/2005) si è dovuta integrare con la riforma del diritto societario che ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del bilancio d'esercizio delle società per azioni (artt. 2423 – 2435-*bis* del codice civile).

Occorre inoltre precisare che, nei confronti delle imprese italiane che non sono tenute all'applicazione degli IAS/IFRS, la direttiva Ce n. 51/2003 prevede un adeguamento della "normativa contabile interna" ai medesimi.

Tuttavia, all'interno dell'UE, alcune grandi società applicano i principi contabili statunitensi US GAAP nella redazione dei propri bilanci, spesso perché sono quotate sui mercati degli Stati Uniti oppure operano in settori per i quali gli IAS/IFRS non offrono ancora norme settoriali equivalenti. È quindi allo studio dello IASB un processo di convergenza con tali principi contabili.

Il volume, curato da Claudio e Maria Teresa Bianchi, ha dun-

que il pregio di fornire uno strumento operativo ed un supporto scientifico a chi debba misurarsi con le tematiche del bilancio, alla luce delle novità derivanti dai principi contabili internazionali e dalla revisione della normativa interna.

Il lavoro si pone, infatti, l'obiettivo di confrontare la prassi contabile internazionale, anche statunitense, quella nazionale e le norme del codice civile, al fine di farne emergere le differenze e le analogie.

Tale confronto, reso in una veste grafica e dimensionale di facile lettura e consultazione, ha comportato una struttura del volume un po' inconsueta ma sicuramente efficace ai fini suddetti e capace di soddisfare sia le esigenze di studio dello studente universitario sia quelle di consultazione del professionista.

Il volume, composto da 33 capitoli, può essere suddiviso in tre parti. Nella prima parte vengono sintetizzate le fonti di origine legislativa (codice civile) e di derivazione operativa (prassi contabile nazionale ed internazio-

nale) sulle quali si basa la costruzione del bilancio.

Vengono, inoltre, descritte le finalità del bilancio, gli schemi che lo compongono a livello nazionale, internazionale e statunitense, nonché i criteri di valutazione e le modifiche di stime contabili.

La seconda parte del lavoro è dedicata ad un'analisi approfondita delle singole voci di bilancio. Per ciascuna di esse è inizialmente presentato un confronto, sotto forma di tabelle, tra le varie statuizioni (nazionale, internazionale e statunitense). Segue un paragrafo di osservazioni tecnico-economiche frutto di approfondite riflessioni in chiave economico-aziendale su quanto emerge dal confronto.

Nell'ultima parte del testo viene sviluppata un'interessante analisi riguardante il bilancio consolidato, con il fine di definire ed analizzare l'obbligo di redazione e l'area di consolidamento di tale documento contabile, i principi di consolidamento e i criteri di valutazione seguiti per la sua redazione.